

Tutela Casa

Indice

	Pagina
Nota Informativa	3
Premessa alla polizza	4
Definizioni	7
Norme che regolano l'assicurazione in generale	10
Norme per la Sezione A - Incendio	12
Norme per la Sezione B - Furto e Rapina	18
Norme per la Sezione C - Scippo e Rapina all'esterno	23
Norme per la Sezione D - Responsabilità Civile	24
Norme comuni a tutte le Sezioni	28
Norme specifiche in caso di sinistro	29
Richiami dal Codice Civile	35

Le Definizioni, Condizioni e Norme qui contenute regolamentano la prestazione di tutte le coperture assicurative previste nella polizza Mod. ASS 150 di cui il presente libretto forma parte integrante, ma sono operanti solo per le garanzie espressamente attivate.

NOTA INFORMATIVA

Predisposta ai sensi dell'art.185 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs del 7 settembre 2005 n. 209) ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP in materia.

Informazioni relative all'Impresa

La Società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 17/3/1973 e del 27/12/1983 pubblicati sulla G.U. n. 101 del 18/4/1973 e n. 10 dell'11/1/1984, con sede legale in Italia , Lungotevere Raffaello Sanzio, 15 - Roma 00153.

Il contratto è stato concluso presso la sede della Direzione Generale de Le Assicurazioni di Roma, sita in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio 15.

Informazioni relative al contratto

La legislazione applicabile al contratto di assicurazione che Le viene sottoposto è quella italiana ed è quella scelta da le Assicurazioni di Roma.

Le ricordiamo che è sua facoltà scegliere una diversa legislazione, nel qual caso dovrà però rivolgersi ad altra impresa assicuratrice.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla nostra Impresa – Le Assicurazioni di Roma, Servizio Reclami – Lung.re Raffaello Sanzio 15, 00153 Roma, Fax 065884117; e mail reclami@adir.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in mancanza di un riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla nostra Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità , Le ricordiamo che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizioni contrattuali

Ai sensi dell'art. 2952 del C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente, prima di sottoscrivere il contratto assicurativo, di leggere attentamente tutte le condizioni.

Premessa

Cosa significa assicurazione sulla casa

Il contratto che avete sottoscritto si chiama Polizza "Tutela Casa". È un contratto con il quale l'Assicurato può essere garantito per i danni economici conseguenti a **incendio, furto, rapina, scippo** nonché per le conseguenze di **danni** derivanti da fatti **di cui sia responsabile** civilmente.

Tutte queste prestazioni sono valide se sono state richiamate nella scheda di polizza. Le definizioni di incendio, furto, rapina e scippo sono contenute nelle pagine 7 e 8 del presente libretto. Per quanto riguarda la responsabilità civile la spiegazione è contenuta nell'art. 28 a pagina 19.

Cosa si deve sapere

Questo contratto è regolato in base alla legge italiana. Qualora la lettura delle norme in esso contenute risulti poco comprensibile, Le Assicurazioni di Roma consiglia di chiedere all'Agente spiegazione dei punti che Vi risultano oscuri. In ogni caso, è importante sapere alcune cose:

- a) Nel momento in cui il contratto viene sottoscritto**, l'Assicurato **deve fornire** a Le Assicurazioni di Roma alcune informazioni. Queste riguardano:
1. l'esatta ubicazione, caratteristiche costruttive del fabbricato e mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate
 2. l'assenza di altre polizze che garantiscono gli stessi rischi
 3. l'assenza di furti, tentativi di furto, e/o altri danni alle cose assicurate negli ultimi cinque anni
 4. l'esistenza di cose che possono aggravare il rischio. Queste notizie devono essere **vere e complete**.
- b) La decorrenza della garanzia**, ossia il giorno dal quale inizia l'assicurazione, è indicata sulla scheda di polizza. Questa data, riportata sulla prima pagina della scheda di polizza, è **valida** se è stato pagato nello stesso giorno il premio all'Agente. In caso contrario, l'assicurazione diviene valida il giorno del pagamento, che l'Agente indicherà sul retro della scheda stessa. Il termine "giorno" indica le ore 24 del giorno stesso.
- c) Successivamente alla firma del contratto**, se le dichiarazioni fatte dall'Assicurato **non sono più reali**, devono essere comunicate le variazioni a Le Assicurazioni di Roma. Ad esempio, se nel fabbricato viene aperta una sala da ballo o un cinema, si deve avvertire Le Assicurazioni di Roma perché questo fatto costituisce un'aggravante per il rischio incendio, oppure se vengono eliminate le inferriate che proteggono le finestre, **si deve avvertire** Le Assicurazioni di Roma perché ciò rappresenta un'aggravante per il rischio furto. Se le variazioni non vengono comunicate o non vengono accettate, Le Assicurazioni di Roma, in caso di sinistro, potrebbe indennizzarVi **solo**

parzialmente oppure **non indennizzarVi** o **far cessare** addirittura l'assicurazione, come previsto dal Codice Civile.

Suggeriamo, al verificarsi di cambiamenti che interessino il contratto, di contattare sempre l'Agente, questi vi dirà cosa fare.

Cosa fare in caso di sinistro

1. **Presentare denuncia** al più presto (art. 34) inviando lettera raccomandata all'Agenzia o a Le Assicurazioni di Roma. In tale raccomandata dovrà essere indicata la data, la causa del danno (furto, incendio, scippo, rapina o danni a terzi), le modalità e l'importo approssimativo dello stesso. In caso di incendio, furto, rapina o scippo occorre fare immediatamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, specificando le circostanze dell'evento.

2. **In seguito richiedere all'Agenzia il numero del sinistro assegnato alla pratica.** Ogni volta che si dovrà comunicare o chiedere notizie, fare riferimento al "numero del sinistro."

Esempio di lettera di denuncia di sinistro

Raccomandata

INCENDIO

Spett.le **Le Assicurazioni di Roma**

Lungotevere R. Sanzio, 15 - 00153 Roma

Oggetto: Sinistro a Pol. Tutela Casa Agenzia / Ramo / Polizza

Vi comunico che in data presso la mia abitazione di (indirizzo) si è sviluppato un incendio che ha provocato i seguenti danni:

(elencare danni).....

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di I danni ammontano approssimativamente a Euro

Del fatto è stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria di

Mi riservo di inviare la documentazione del caso.

Distinti saluti.

(data e firma)

FURTO, SCIPPO, RAPINA

Raccomandata

Spett.le **Le Assicurazioni di Roma**

Lungotevere R. Sanzio, 15 - 00153 Roma

Oggetto: Sinistro a Pol. Tutela Casa Agenzia / Ramo / Polizza

Vi comunico che in data ho subito un furto - una rapina - uno scippo (indicare la voce che interessa e indicare le modalità dell'evento)

È stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria di

Il danno consiste nell'asportazione dei seguenti oggetti: (dettagliare elenco) per un ammontare approssimativo di Lire

OPPURE

con riserva di presentare elenco dettagliato al più presto con relativa quantificazione del danno.

Distinti saluti.

(data e firma)

RESPONSABILITA CIVILE

Raccomandata

Spett.le **Le Assicurazioni di Roma**

Lungotevere R. Sanzio, 15 - 00153 Roma

Oggetto: Sinistro a Pol. Tutela Casa Agenzia / Ramo / Polizza

Vi comunico che in data in località (indicare dove si è verificato l'evento) il sig. (indicare generalità, indirizzo, recapito telefonico) ha subito un danno. (specificare il tipo di danno; se fisico indicare le lesioni e da chi e dove è stato prestato il primo soccorso: se patrimoniale indicare le cose danneggiate e dove le stesse possono essere visionate), a causa di (specificare le modalità).

Distinti saluti.

(data e firma)

Definizioni

(Termini ai quali le parti attribuiscono, nell'ambito del presente contratto, il significato qui precisato)

Assicurato: il soggetto che stipula l'assicurazione ed il cui interesse è protetto dalla stessa.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Cassaforte: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimento di chiusura a chiave e/o combinazione azionante catenacci su almeno due lati del battente;
- peso non inferiore a 200 kg. o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.

Contenuto: il complesso dei beni, anche se di proprietà di terzi, sottotetto al "Fabbricato" assicurato, che costituiscono il mobilio e l'arredo di una abitazione civile; impianti di prevenzione e di allarme; vestiario, biancheria, provviste e tutto quanto serve per uso domestico o personale, inclusi pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, esclusi "Preziosi e Valori".

Sono compresi mobilio, arredamento, dotazioni ed attrezzature - esclusi documenti, registri, disegni, materiale meccanografico, archivi e schedari - dell'eventuale ufficio e/o studio professionale privato posto nei locali intercomunicanti con la "Dimora Abituale".

Dimora abituale: l'abitazione in cui l'Assicurato e/o i suoi familiari dimorano per la maggior parte dell'anno.

Dimora saltuaria: l'abitazione in cui l'Assicurato e/o i suoi familiari non dimorano abitualmente.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: reato commesso quando, con violenza o minaccia, si costringe qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni.

Fabbricato: il complesso delle opere edili relative ai locali occupati dall'Assicurato adibiti a civile abitazione. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione o

interrate; le pertinenze (quali centrale termica, box, cantina, cortile, giardino, recinzioni e simili, esclusi: parchi, coltivazioni in genere, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private) purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti; gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria; ascensori, montacarichi, scale mobili; antenna televisiva centralizzata; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione; tappezzerie, tinteggiature, moquettes ed altri rivestimenti in genere; affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

Sono compresi gli eventuali locali intercomunicanti con la "Dimora Abituale" adibiti ad ufficio e/o studio professionale privato dell'Assicurato.

L'assicurazione di singole porzioni di un edificio comprende anche la quota parte di proprietà comune.

Il "Fabbricato" prende la denominazione di:

appartamento: quando è porzione di un edificio destinato ad abitazione, contigua soprastante o sottostante, ma non intercomunicante - con altre abitazioni, tutte con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno dell'edificio stesso;

villa: quando l'abitazione non corrisponde alla descrizione data per "Appartamento".

Franchigia: importo prestabilito che, per ogni sinistro, viene dedotto dall'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato.

Furto: reato che si commette quando ci si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per gli altri.

Implosione: repentino dirompersi o deformarsi di contenitori per eccesso di pressione esterna.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Materiali incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

Preziosi e Valori: gioielli e preziosi (oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura); raccolte e collezioni; denaro; carte valori e titoli di credito in genere.

Primo Rischio Assoluto (sezione Furto) Primo Fuoco (sezione Incendio): l'assicurazione di una somma che rappresenta il massimo indennizzo in caso di sinistro, senza dichiarazione del valore complessivo delle cose assicurate e senza applicazione, quindi, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Rapina: sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scippo: furto con strappo della cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a "Esplosione". Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

Società: Le Assicurazioni di Roma.

Valore a Nuovo: - per il "Fabbricato", il costo di ricostruzione o di ripristino ossia la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del "Fabbricato" escluso il valore dell'area; - per il "Contenuto", il costo di rimpiazzo ossia il costo effettivo per la sostituzione della cosa assicurata con altra nuova uguale oppure equivalente, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio ed eventuale collaudo.

Valore Intero: l'assicurazione di una somma che rappresenta il valore complessivo delle cose assicurate, con possibile applicazione, in caso di assicurazione parziale, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. Ove non diversamente specificato, la copertura assicurativa, relativamente ai danni ai beni, è sempre a "Valore Intero".

Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili; è costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure è costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Valide per tutte le Sezioni

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 Pagamento del premio. Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora la Società conceda di frazionare il premio annuo in più rate, l'Assicurato è comunque obbligato a completare il pagamento di detto premio annuo in ogni caso di anticipata rescissione del contratto.

Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso

Art. 8 Recesso dall'assicurazione in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, l'Assicurato o la Società possono recedere dall'assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza del periodo di assicurazione in corso ovvero, se comunicato meno di 60 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

Art. 9 Rinnovo del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 10 Modalità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni, per essere valide, debbono farsi per iscritto.

Art. 11 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto, ovvero quello del luogo di residenza o sede legale dell'attore, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 Rinvio alle norme di legge

Valgono le norme di legge per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente polizza.

Norme per la Sezione A – Incendio

Art. 14 Garanzie di base (partite 1, 2, 7 e 8)

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a. Incendio;
- b. fulmine;
- c. esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- d. onda d'urto prodotta da aerei nell'attraversamento del muro del suono;
- e. caduta di aeromobili, meteoriti e satelliti, loro parti o cose da essi trasportate;
- f. caduta di alberi o parti di essi;
- g. urto di veicoli in transito sulla pubblica via non appartenenti all'Assicurato;
- h. sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i. fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o di riscaldamento installati nel Fabbricato stesso.

Agli effetti della presente garanzia sarà applicata una franchigia di € 150,00.

Sono esclusi i danni causati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo;

anche nel caso che i succitati eventi siano provocati da:

- j. colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso debba rispondere. Sono compresi in garanzia:
- k. i guasti arrecati allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- l. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, calcolato partita per partita, col massimo comunque di € 25.000,00, ferma la somma assicurata che rappresenta il limite massimo di indennizzo;

ed inoltre, qualora assicurato il Fabbricato:

- m. i danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del Fabbricato rimasto danneggiato- locato od abitato dall'Assicurato proprietario- per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno dal giorno del sinistro. L'indennizzo relativo non potrà comunque superare il 15% della somma assicurata. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa;
- n. le spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il Contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per il ripristino dei

- locali danneggiati dal sinistro, sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo;
- o. i danni a Contenuto, Preziosi e Valori della Dimora Abituale in locali diversi da quelli indicati in polizza, sempreché tali beni siano assicurati, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente abitati dall'Assicurato e/o dai familiari con lui conviventi, sino alla concorrenza di una somma pari al 10% di quella assicurata.
 - p. furto di fissi ed infissi sino alla concorrenza di € 500,00 per evento;
 - q. caduta di ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura dei relativi congegni.

Art. 15 Estensioni

A. Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'art.40, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il divario tra il valore accertato a termini di polizza e la somma assicurata risultasse non superiore al 10% di quest'ultima. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 40 rimarrà operante per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

B. Buona fede.

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

C. Anticipo sull'indennizzo

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente indennizzabile in base alle stime preliminari fatte dai periti, a condizione che l'ammontare di detto sinistro superi sicuramente l'importo di € 25.000,00 e che non siano sorte contestazioni sulla sua indennizzabilità. L'acconto in questione non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00.

La Società pagherà detto acconto purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

Art. 16 Delimitazione delle garanzie

Oltre a quanto previsto dall'art. 33, sono esclusi i danni:

- a. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per quali è prestata l'assicurazione;
- b. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- c. di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- d. subiti dalle cose in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e. indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Sono altresì escluse:

- f. le spese per demolizione, sgombero e ripristino di parte del Fabbricato e di impianti sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

Art. 17 Garanzie facoltative (operanti solo per le partite per cui sia stata barrata la corrispondente casella nel frontespizio di polizza)

1. Ricerca del guasto (per la sola part. 1)

A deroga dell'art.16 punto f, la Società, in caso di sinistro determinato da fuoriuscita di acqua condotta risarcibile a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare le spese necessarie per:

- a. riparare o sostituire le parti di tubazioni e dei relativi raccordi in cui la rottura si è verificata con esclusione di quelle sostenute per migliorie;
- b. demolire le parti di fabbricato al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha provocato lo spargimento d'acqua, nonché quelle per il corrispondente ripristino delle sole parti demolite;
- c. trasportare al più vicino scarico i residui della demolizione.

La garanzia non è operante per i danni connessi ad impianti di riscaldamento realizzati con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei solai o nei pavimenti. Agli effetti della presente garanzia, fermo restando che la somma assicurata è quella riportata alla partita 1:

- sarà applicata una franchigia di € 150,00 da cumularsi con quella prevista per i danni da acqua condotta;
- il massimo di indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso anno assicurativo, non potrà comunque essere superiore a € 1.500,00.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso la Società rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

2. Sovraccarico neve (per le part. 1, 2, 7 e 8)

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Sono esclusi i danni causati:

- a. da valanghe e slavine;
- b. da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- c. ai fabbricati non conformi alle norme di cui al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G.U. n. 56 del 26/2/82) o eventuali disposizioni di Enti locali, relative ai sovraccarichi di neve e a quanto in essi contenuto;
- d. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- e. ai capannoni pressostatici e a quanto in essi contenuto;
- f. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicato, per singolo sinistro, uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00;
- il massimo indennizzo, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso anno assicurativo, non potrà comunque essere superiore al 30% della somma assicurata.

3. Eventi speciali (per le part. 1, 2, 7 e 8)

3.1 *Eventi atmosferici*

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti anche di terzi assicurati o non, nonché i danni di bagnamento che si verificassero alle parti interne del Fabbricato, al Contenuto ed ai Preziosi e Valori purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.

La Società non risponde dei danni:

a. causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; - mareggiate e/o penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - bagnamento diverso da quello sopra precisato;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b. subiti da:

- piante, cespugli ed alberi;
- insegne, antenne e consimili installazioni esterne; - tettoie, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicata una franchigia di € 150,00;
- l'ammontare dell'indennizzo non potrà mai superare, per ogni sinistro, l'80% della somma assicurata.

3.2 Eventi socio-politici

A parziale deroga dell'art. 33 punto a, la Società si obbliga ad indennizzare:

- a.** i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b.** gli altri danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicata una franchigia di € 150,00;
- l'ammontare dell'indennizzo non potrà mai superare, per uno o più sinistri che avvengano nello stesso anno assicurativo, l'80% della somma assicurata.

La Società e l'Assicurato hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata; in caso di recesso, la Società rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Ai fini di tale rimborso le Parti si danno reciproco atto che il premio netto annuo relativo a questa garanzia è di € 0,50 per mille.

3.3 Fumo

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la relativa produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini.

3.4 Fenomeno elettrico

A deroga dell'art. 16 punto c, la Società si obbliga ad indennizzare a Primo Rischio Assoluto i danni causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici in genere da qualsiasi motivo occasionati, compreso fulmine, a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del Fabbricato ed agli apparecchi elettrodomestici.

Non rientrano nella garanzia i danni:

- a. causati da imperizia o negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, collaudo, prova e manutenzione;
- b. dovuti a usura o manomissione;
- c. subiti da lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicata una franchigia di € 150,00;
- l'ammontare dell'indennizzo non potrà mai superare, per singolo sinistro e per anno assicurativo, la somma di € 2.500,00.

3.5 Spese peritali

La Società rimborsa, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 36, escluse quindi le spese e gli onorari a carico dell'Assicurato a seguito di eventuale nomina del terzo Perito.

L'importo eventualmente dovuto a tale titolo non potrà essere superiore a quello corrispondente al 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza col massimo di € 2.500,00, ferma la somma assicurata che rappresenta il limite massimo di indennizzo.

3.6 Rottura cristalli

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

La Società si obbliga a rimborsare all'Assicurato le spese necessarie - comprese quelle di trasporto e montaggio - per la sostituzione di lastre di cristallo, vetro o specchio dell'abitazione assicurata, purché fisse o stabilmente collocate, a seguito di rottura dovuta a causa accidentale, a fatto di terzi o a fatto involontario dell'Assicurato, dei suoi familiari e addetti ai servizi domestici.

Agli effetti della presente garanzia:

- sarà applicata una franchigia di € 25,00;
- l'ammontare dell'indennizzo non potrà mai superare, per singolo sinistro e per anno assicurativo, la somma di € 500,00.

4 Indennizzo con Valore a Nuovo per Contenuto, Preziosi e Valori

(per la sola part. 2)

Contenuto, Preziosi e Valori della Dimora Abituale sono assicurati, a deroga dell'art. 38, in base al loro Valore a Nuovo ossia al Costo di Rimpiazzo, fermo restando - in caso di assicurazione a Valore Intero - quanto previsto all'art. 40.

Per quanto sopra le Parti convengono che, in caso di sinistro, la stima del valore delle cose assicurate e dell'ammontare del danno di cui all'art. 39, sarà effettuata con le regole tutte della presente polizza senza però l'applicazione del previsto deprezzamento e col massimo comunque del doppio del valore come stimato al punto c del succitato art. 39. Per le cose riparabili l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se questo è inferiore al valore determinato con i criteri tutti di cui sopra.

Questa condizione non è applicabile per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro.

Norme per la Sezione B - Furto e Rapina

Art. 18 Garanzie di base (partite 3, 4, 5 e 9)

La Società si obbliga ad indennizzare a Primo Rischio Assoluto i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato dalla perdita del Contenuto, Preziosi e Valori, in conseguenza di:

- a. furto, a condizione che l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali:
 1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
 2. per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3 in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.Per Preziosi e Valori di cui alla partita 5, custoditi in Cassaforte, La Società si obbliga soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato le difese della Cassaforte stessa nei modi previsti al punto 1 che precede;
- b. rapina o estorsione, avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 19 Estensioni

La Società, ferma la somma assicurata, indennizza altresì i danni di:

A. Furto con chiave vera sottratta a seguito di scippo o rapina o furto con scasso dei mezzi di protezione dei locali dove era custodita. La garanzia è operante dal momento in cui l'Assicurato sporge denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia circa lo spossessamento della chiave e termina alle ore 24 del secondo giorno successivo;

B. Furto con presenza di persone nei locali con introduzione dalle finestre poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili, i cui mezzi di protezione e chiusura non siano stati attivati. In tale evenienza sarà applicato uno scoperto del 20% e sarà ininfluenza la dichiarazione dell'Assicurato relativa ai mezzi di chiusura;

C. Furto e rapina nei locali adibiti a ripostiglio - di pertinenza del Fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione - di mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, col massimo di € 250,00 per singolo oggetto;

D. Guasti al Contenuto, Preziosi e Valori in occasione del reato consumato o tentato;

E. Guasti ai locali e furto o guasti a fissi ed infissi in occasione del reato consumato o tentato, sino alla concorrenza di € 1.000,00;

F. Atti vandalici a Contenuto, Preziosi e Valori in occasione del reato consumato o tentato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata;

G. Furto e rapina in locali diversi da quelli indicati in polizza di Contenuto, Preziosi e Valori della Dimora Abituale, limitatamente al periodo in cui i suddetti locali sono temporaneamente abitati dall'Assicurato e/o dai familiari con lui conviventi, sino alla concorrenza di una somma pari al 10% di quella assicurata, con i limiti di indennizzo previsti al successivo art. 20.11 per la Dimora Abituale stessa e con applicazione di una franchigia di € 60,00.

In caso di furto devono essere stati attivati i mezzi di protezione esistenti qualunque essi siano;

H. Furto, rapina o scippo, anche all'esterno dei locali, di documenti personali dell'Assicurato, e/o dei familiari con lui conviventi, limitatamente alle spese necessarie per la loro duplicazione, sino alla concorrenza di € 250,00 e solo se assicurata la partita 3;

I. Furto, rapina o scippo, anche all'esterno dei locali, delle chiavi dell'abitazione assicurata limitatamente alle spese necessarie per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, sino alla concorrenza di € 250,00.

Art. 20 Delimitazione delle garanzie

I. Esclusioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 33, sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, implosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste;
- b. di confisca, sequestro, occupazione, requisizione, serrata, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualunque Autorità;
salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché dei danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'articolo 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d. causati alle cose assicurate da incendio, implosione, esplosione o scoppio provocati dall'autore del reato;
- e. indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi.

II. Limiti di indennizzo

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con i limiti di seguito indicati:

Dimora Abituale

Relativamente alla partita 3 - "Furto e rapina Contenuto":

- 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria; col massimo di € 7.800,00 per singolo pezzo;

Relativamente alla partita 4 - "Furto e rapina Preziosi e Valori":

- 50% della somma assicurata per denaro, col massimo di € 1.300,00;

Dimora Saltuaria

Relativamente alla partita 9 - "Furto e rapina Contenuto, Preziosi e Valori":

- 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, col massimo di € 7.800,00 per singolo pezzo;
- 40% della somma assicurata per Preziosi e Valori escluso denaro, col massimo di € 5.000,00;
- 4% della somma assicurata per denaro, col massimo di € 1.000,00.

Per i Preziosi ed i Valori la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato e/o dei suoi familiari.

Art. 21 Condizioni complementari

I. Dimora Abituale - Sospensione per disabitazione

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l'assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i Preziosi ed i Valori la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

II. Dimora saltuaria - Franchigia per disabitazione

In caso di furto durante il periodo di disabitazione, sarà applicata una franchigia di € 100,00.

III. Reintegro delle somme assicurate ridotte a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine dell'anno di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. L'Assicurato ha facoltà di reintegrare detti importi previo versamento dei corrispettivi premi.

IV. Diritto all'indennizzo anche in caso di carenza dei mezzi di chiusura

Qualora, in caso di sinistro, uno o più dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate risultassero carenti rispetto a quelli dichiarati in polizza dall'Assicurato e il furto fosse stato perpetrato senza effrazione dei mezzi carenti o da questi non agevolato, la Società corrisponderà egualmente l'indennizzo spettante a termini di polizza senza considerare tale inesatta dichiarazione.

Qualora invece il furto fosse stato perpetrato o agevolato sfruttando anche una sola di dette carenze, si applicheranno gli scoperti nelle misure percentuali sotto indicate per le varie ipotesi:

- a. se i mezzi di chiusura dichiarati sono quelli di cui al punto 6 delle "Dichiarazioni" dell'Assicurato rese in seconda facciata di polizza, sarà applicato lo scoperto del 30%;

- b. se i mezzi di chiusura dichiarati sono quelli di cui al successivo art. 23 (Condizione Particolare - Mezzi di chiusura dei locali più efficaci), lo scoperto sarà del:
- 20% qualora la carenza rientri nella dichiarazione dei mezzi di chiusura di cui al punto 6 delle Dichiarazioni dell'Assicurato;
 - 40% qualora la carenza non rientri neppure nella descrizione dei mezzi di chiusura di cui al punto 6 delle Dichiarazioni dell'Assicurato.

Art. 22 Garanzia facoltativa (operante solo per le partite per cui sia stata barrata la corrispondente casella nel frontespizio di polizza)

Indennizzo con Valore a Nuovo per Contenuto, Preziosi e Valori (partt. 3, 4 e 5) Contenuto, Preziosi e Valori della Dimora Abituale sono assicurati, a deroga dell'art. 38, in base al loro Valore a Nuovo ossia al Costo di Rimpiazzo.

Per quanto sopra le Parti convengono che, in caso di sinistro, la stima del valore delle cose assicurate e dell'ammontare del danno di cui all'art. 39 sarà effettuata con le regole tutte della presente polizza senza però l'applicazione del previsto deprezzamento e col massimo comunque del doppio del valore come stimato al punto c del succitato art. 39. Per le cose riparabili l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se questo è inferiore al valore determinato con i criteri tutti di cui sopra.

Questa condizione non è applicabile per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro.

Art. 23 Condizione Particolare (operante solo se barrata la relativa casella in polizza)

Mezzi di chiusura dei locali più efficaci di quelli riportati in polizza (part. 3, 4, 5 e 9)

Il punto 6 delle "Dichiarazioni dell'Assicurato" in seconda facciata di polizza viene abrogato e sostituito come segue.

A. "L'Assicurato dichiara che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili pervia ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a. Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. O di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza e robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq."

- B** "L'Assicurato dichiara che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili pervia ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, è difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- a.** serramenti blindati o corazzati(deve essere fornita certificazione della ditta installatrice);
 - b.** inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 20 mm., ancorate nel muro, con luci di superficie non maggiore di 400 cmq."

Norme per la Sezione C - Scippo e Rapina all'Esterno

Art. 24 Garanzie di base_(partita 6)

La Società si obbliga ad indennizzare a Primo Rischio Assoluto i danni di

Scippo – rapina - estorsione

di capi di vestiario-comprese pellicce-, oggetti personali-compresi Preziosi e Valori (col massimo del 10% della somma assicurata per denaro)-, cineprese, macchine fotografiche, strumenti professionali, tutti per uso personale, portati indosso secondo le rispettive destinazioni, commessi sulla persona dell'Assicurato e/o dei familiari con lui conviventi, all'esterno dell'abitazione contenente le cose assicurate.

Il furto è risarcito purché avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona assicurata.

La garanzia è valida in tutta l'Europa.

In caso di sinistro sarà operante una franchigia di € 60,00.

Art. 25 Delimitazione delle garanzie

Le garanzie non valgono:

- a. per le persone di età inferiore ai 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso queste non siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo assicurato, di età pari o superiore a 14 anni;
- b. per le cose che attengano ad attività commerciali o professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata, fatta eccezione per gli strumenti professionali.

Art. 26 Condizione complementare

Reintegro della somma assicurata ridotta a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine dell'anno di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al lordo della franchigia, senza corrispondente restituzione del premio. L'Assicurato ha facoltà di reintegrare detto importo previo versamento del corrispettivo premio.

Art. 27 Garanzia facoltativa_(operante solo se è stata barrata la corrispondente casella nel frontespizio di polizza)

Indennizzo con Valore a nuovo (Part. 6)

L'assicurazione è prestata, a deroga dell'art. 38, in base al Valore a Nuovo della cose assicurate ossia al loro Costo di Rimpiazzo.

Per quanto sopra le Parti convengono che, in caso di sinistro, la stima del valore delle cose assicurate e dell'ammontare del danno di cui all'art. 39, sarà effettuata con le regole tutte del presente contratto senza però l'applicazione del previsto deprezzamento e col massimo comunque del doppio del valore come stimato al punto c del succitato art. 39.

Per le cose riparabili l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se questo –è inferiore al valore determinato con i criteri tutti di cui sopra.

Questa condizione non è applicabile per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro.

Norme per la Sezione D – Responsabilità Civile

Art. 28 Garanzie di base (partita 10)

La Società si obbliga a tenere indenni

- l'Assicurato;
- ogni altra persona anagraficamente residente allo stesso indirizzo dell'Assicurato e con lui stabilmente convivente, esclusi addetti ai servizi domestici, persone alla pari e baby sitters;

delle somme (capitali, interessi e spese) che siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per:

- danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito della vita privata in conseguenza di un fatto accidentale proprio o delle persone di cui debbano rispondere; l'assicurazione vale in tutto il mondo;
- danni fisici (escluse malattie professionali) involontariamente cagionati a prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, persone alla pari e baby sitters.

Rientrano nella copertura assicurativa anche i danni a terzi derivanti:

- a. dalla proprietà e/o conduzione della dimora abituale e delle dimore saltuarie degli Assicurati. Se l'appartamento fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto i danni di cui gli Assicurati debbano rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a loro carico dei danni derivanti dalla proprietà comune;
- b. da spargimento d'acqua, anche se arrecati a immobili in locazione o comunque detenuti dagli Assicurati ma non di loro proprietà;
- c. da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonché quali committenti dei lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire nella dimora abituale degli Assicurati, sue dipendenze ed aree di pertinenza;
- d. da esplosioni di gas, scoppio di apparecchi a vapore, televisivi e di impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria;
- e. dall'uso di apparecchi domestici o elettronici;
- f. dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;
- g. da intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande;
- h. dall'uso di giocattoli, anche a motore, da parte dei bambini;
- i. dalla proprietà ed uso di biciclette senza motore, compreso l'uso per servizio da parte dei domestici;
- l. dalla proprietà e/o dall'uso personale diretto di cavalli ed altri animali da sella;
- m. dalla proprietà, uso o detenzione di cani, gatti ed altri animali domestici o da cortile;
- n. dalla proprietà, detenzione ed uso di armi in conformità alle disposizioni di legge;
- o. dalla proprietà ed uso di imbarcazioni a vela o a remi e di wind-surf;
- p. dalla pratica del campeggio, del "modellismo" anche a motore, e di attività sportive, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche.

Art. 29 Estensioni**A. Danni da incendio ai vicini**

A parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 30,1 a garanzia è estesa al risarcimento dei danni materiali e diretti cagionati ai mobili ed immobili dei vicini da incendio, esplosione, scoppio di cose degli Assicurati o da essi detenute.

B. Danni da incendio ai locali tenuti in affitto

La garanzia è estesa al risarcimento dei danni materiali e diretti da incendio, esplosione e scoppio ai locali tenuti in affitto dagli Assicurati, per i danni di cui gli stessi debbano rispondere ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.

Quanto sopra a parziale deroga di quanto previsto al successivo art. 30. C. Difesa penale

In caso di procedimento penale, la Società si obbliga ad assumere a proprio carico le spese di difesa degli Assicurati in ogni grado di giudizio, provvedendo al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati anche dopo eventuale tacitazione delle Parti lese e ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dagli Assicurati non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.

Art. 30 Delimitazione delle garanzie

Non sono considerati terzi:

- gli Assicurati fra di loro;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori ed i figli di ogni Assicurato nonché qualsiasi parente o affine se convivente.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa che abbia carattere professionale, salvo quella svolta dagli addetti ai servizi domestici, da persone alla pari e baby sitters quando sono al servizio degli Assicurati;
- b. derivanti dalla circolazione nonché dalla partecipazione a gare e competizioni sportive di veicoli e natanti a motore e dalla proprietà e uso di barche a remi o a vela di lunghezza superiore a m. 6.50;
- c. derivanti da impiego di aeromobili;
- d. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria di fabbricati salvo quanto previsto all'art. 28 lettera c;
- e. da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati;
- f. alle cose ed agli animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto all'art. 28 lettera b;
- g. derivanti da umidità, stillicidio o da insalubrità dei locali;
- h. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria esercitata ai sensi delle vigenti normative di legge;
- j. derivanti dalla proprietà e/o uso di animali non domestici;

- k. dalla pratica di attività sportive che assumano carattere professionale;
- l. relativi ad ogni maggior onere derivante agli Assicurati dal loro eventuale obbligo solidale con gli altri condomini, quando l'immobile fa parte di un condominio.

Art. 31 Garanzie facoltative (operanti solo se barrata la relativa casella nel frontespizio ai polizza)

1 Veicoli a motore: l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile imputabile agli assicurati per i danni arrecati:

- durante la guida di veicoli e natanti non di proprietà degli Assicurati, alla persona proprietario e degli altri trasportati. La garanzia opera a condizione che il conducente sia regolarmente abilitato alla guida, che la circolazione avvenga in conformità delle norme di legge e che per il veicolo o il natante non operi l'analoga estensione prevista dalla legge n. 990 del 31/12/69 e successive modificazioni;
- a terzi, anche trasportati, dai figli minori degli Assicurati, che a loro insaputa e contro la loro volontà, mettano in moto o guidino arbitrariamente autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
- dagli Assicurati stessi, nella loro qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi.

Nei casi in cui il danno rientri tra quelli risarcibili ai sensi della legge n.990 del 31/12/69 , e successive modificazioni, la garanzia opera soltanto per l'azione di rivalsa eventualmente esercitata dall'assicuratore che ha pagato i danni derivanti dal sinistro.

La validità della garanzia di cui agli ultimi due alinea è comunque subordinata all'esistenza, sui veicoli e natanti interessati, di operante copertura assicurativa verso terzi e, ove richiesto, verso trasportati, ai sensi della legge sopra citata.

Questa garanzia è prestata per un massimale pari al 30% di quello assicurato.

2 Proprietà e/o conduzione dello studio intercomunicante

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dell'ufficio o studio professionale privato posto nei locali intercomunicanti con la Dimora Abituale.

Ferma ogni altra condizione, in quanto non derogata dalla presente, restano comunque esclusi i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

3 Responsabilità civile dell'insegnante

A parziale deroga dell'art. 30 a, la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge agli Assicurati - espressamente identificati in polizza - nella loro qualità di insegnanti nelle scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado per danni involontariamente cagionati:

- a terzi, compresi gli allievi, nello svolgimento delle attività previste dai programmi scolastici, durante le ore di lezione, ricreazione, doposcuola, nonché durante le lezioni private;
- a terzi, durante le gite scolastiche organizzate, visite ad istituti, musei, luoghi di istruzione, stabilimenti ed impianti vari;

- agli allievi, durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche di lavoro per i quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni.

L'assicurazione non comprende i rischi della proprietà, gestione e direzione di scuole, istituti, collegi, colonie, convitti, oratori e ricreatori.

Norme comuni a tutte le Sezioni

Art. 32 Indicizzazione

Se viene barrata l'apposita casella in prima facciata di polizza, le somme ed i massimali assicurati, nonché i relativi premi, sono collegati alla variazione percentuale del "numero indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" (Costo della Vita) pubblicato nel bollettino mensile dell'Istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di settembre dell'anno precedente quello di stipulazione, con quello del mese di settembre successivo.

Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.

Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, le somme assicurate, i massimali ed i premi vengano a superare del doppio gli importi inizialmente stabiliti, l'Assicurato avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso, somme assicurate, massimali e premi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 33 Delimitazione delle garanzie

Oltre a quelli previsti nelle singole Sezioni, sono esclusi i danni causati da o verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
- b. esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d. dolo dell'Assicurato.

Norme specifiche in caso di sinistro Danni alle cose (Sezioni A, B, C)

Art. 34: Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b. fornire alla Società entro i dieci giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate, danneggiate o distrutte, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia dell'analoga denuncia fatta all'Autorità;
- c. adoperarsi immediatamente, per quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno nonché denunciare tempestivamente la sottrazione o la distruzione di titoli di credito anche al debitore, sperando-se la legge lo consente- la procedura di ammortamento. Le spese relative sono a carico della Società nei termini previsti dall'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

L'Assicurato deve altresì:

- d. conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce, gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- e. dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti e fornire a loro richiesta ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.

Art. 35 Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose rimaste indenni, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 36 Procedura per la valutazione del danno e nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio Perito; nel caso di ricorso al terzo Perito, le spese di quest'ultimo sono ripartite a metà.

Art. 37 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 34;
- d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate, rubate e non rubate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore;
- e. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui al punto d ed e sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 38 Somme assicurate

Le somme assicurate devono corrispondere:

- a. per il Fabbricato: al suo Valore a Nuovo;
- b. per il Contenuto, Preziosi e Valori: al Costo di Rimpiazzo delle cose assicurate al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, natura, qualità e adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause.

Art. 39 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che:

- a. il Valore a Nuovo del Fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b. il Valore del Fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto a un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- c. il Valore del Contenuto, dei Preziosi e dei Valori al momento del sinistro si ottiene stimando il Costo di Rimpiazzo delle cose assicurate al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, uso, natura, qualità e adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;

l'ammontare del danno si determina:

- per il Fabbricato: calcolando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per il Contenuto, Preziosi e Valori: deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il residuo valore delle cose danneggiate.

Qualora l'ammontare del danno per il Fabbricato risultasse superiore al valore del Fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al precedente punto b, l'Assicurato acquista il diritto al pagamento della differenza solo se documenta l'avvenuta riparazione o ricostruzione del Fabbricato stesso.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, quelle per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi mobili, nonché le spese peritali, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 40 che segue.

Art. 40 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori delle partite 1 e 7 - "Incendio Fabbricato", 2.1 e 8 - "Incendio Contenuto, Preziosi e Valori", prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale risulta l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 41 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a. l'importo per essi liquidato sarà pagato non prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c. il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria

Art. 42 Recupero delle cose rubate

Per le Sezioni B - Furto e Rapina e C - Scippo e Rapina all'Esterno, se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termine di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 43 Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo il disposto dell'art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. L'importo verrà determinato senza tener conto di eventuali franchigie e/o scoperti che saranno detratti successivamente dall'indennizzo calcolato come sopra detto.

Art. 44 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno stesso. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti agli artt. 20.1, punto c, e 33 punto d.

Art. 45 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Norme specifiche in caso di sinistro Danni al patrimonio (Sezione D)

Art. 46 Adempimenti in caso di sinistro

In caso di sinistro gli Assicurati devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Esso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Gli Assicurati o il Contraente devono poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Art. 47 Gestione delle vertenze di danno- spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o di ammende né delle spese di giustizia penale.

Richiami del Codice Civile

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

E' pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando di tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale all'estima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno, di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato (1849).

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese di contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756, 2778).

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non si è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Art. 1896 Cessazione del rischio

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio durante l'assicurazione non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto all'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicurazione ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1904 Interesse all'assicurazione

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore ó all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro 24 ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dal l'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo o del salvataggio perde il diritto al di l'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell' ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Art. 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi (316, 357). La stessa disposizione si applica all'affiliante (409).

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2052 Danno cagionato da animali

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218, 1256).

Art. 2053 Rovina di edificio

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669, 2654, 677 c.p.).